



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot.

M_INF-SISTRA
Direzione Generale della Sicurezza Stradale
SISTRA_DIV2
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0001032-03/03/2014-USCITA
23.19

Al Comune di

Oggetto: Impianti Photored F17 D – manutenzione ordinaria e straordinaria e servizi di assistenza tecnica e ausilio tecnico al personale della Polizia locale – richiesta chiarimenti. V.s. nota prot. n. 5299 del 3 febbraio 2014.

Con riferimento alla nota in oggetto, si riporta quanto segue.

Per quanto concerne il primo quesito posto, si precisa che, a parere di questo ufficio, solamente l'attività di manutenzione straordinaria effettuata al fine di sostituzione o modifica di componenti funzionali (ovvero le parti invarianti) dello strumento di controllo, deve essere effettuata dal titolare della certificazione di conformità o da soggetto da questi autorizzato/delegato, in quanto solo così può essere garantito il mantenimento della conformità dello strumento rispetto al prototipo debitamente approvato/ omologato ai sensi dell'art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS.

Per quanto riguarda le altre tipologie di manutenzione, qualora non incidano sulla conformità e funzionalità dello strumento, possono essere effettuate da soggetti diversi rispetto al produttore, purchè dotati di competenza professionale nel settore specifico.

In merito al secondo quesito, il comma 1, dell'art. 57, del D.lgs. 163/2006, precisa che "le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara omissis , dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre"; pertanto è il legislatore stesso che ha previsto la possibilità per l'ente appaltante di operare una scelta discrezionale circa le procedure di assegnazione da adottare relative a lavori, forniture e servizi nell'ambito dei contratti pubblici e comunque sempre nel rispetto delle condizioni dettate dal citato art. 57 e delle altre disposizioni contemplate nel medesimo D.lgs. 163/2006.

Infine, per quanto attiene al terzo quesito, si conferma che possono essere affidate a terzi o/e svolte sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale, attività puramente manuali e complementari, quali, a titolo esemplificativo, sostituzione e rimozione dei supporti contenenti immagini; realizzazione di un repertorio e/o archivio delle immagini digitali; assistenza tecnica specializzata da parte di un tecnico operatore durante le attività di rilevamento, senza che quest'ultimo concorra nell'attività di accertamento e/o controllo di specifica competenza degli organi di polizia stradale.

Qualora tali attività di gestione sussidiaria ed amministrativa del procedimento sanzionatorio siano affidate a soggetti privati, deve essere sempre garantito il rigoroso rispetto delle disposizioni poste a tutela della riservatezza personale.

In particolare, deve comunque essere assicurato che: i dipendenti della struttura privata operino in qualità di "incaricati del trattamento"; gli stessi agiscano sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del "titolare del trattamento" e del "responsabile del trattamento"; il ruolo di "incaricato del trattamento" possa essere svolto soltanto da una persona fisica; sia nominato "responsabile del trattamento" la società incaricata, ovvero una o più persone operanti nell'Amministrazione Pubblica, ovvero una o più persone operanti nella medesima struttura privata.

I costi di tale attività, come le spese di manutenzione, non devono ricadere nelle spese per singolo accertamento.

Difatti, le spese di accertamento devono avere un costo documentabile ed analitico poiché gravanti sul trasgressore ai sensi dell'art. 201, comma 4, del C.d.s, in aggiunta al dovuto quale sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente alla violazione commessa, e dovrebbero incidere sullo stesso in modo minimale.

Non possono rientrare tra le spese di accertamento il costo delle attività che non concorrono direttamente alla definizione della procedura inerente l'individuazione del trasgressore ovvero alla notifica del verbale di contestazione al medesimo. Analogamente non possono rientrare i costi connessi alla gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio successivi alla notificazione dei verbali di contestazione (assistenza legale, recupero credito, ecc.).

Una eventuale gestione della attività inerenti le spese di cui sopra, a parere di questo Ufficio dovrebbe essere affidata a terzi solo a seguito di espletamento di una gara ad evidenza pubblica, fatto salvo, ovviamente, un eventuale parere contrario da parte dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, competente per materia.

Si rimane a disposizione per eventuali ed ulteriori richieste o chiarimenti.

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Francesco MAZZIOTTA)

